



COMUNE DI GENOVA

## Direzione Regolazione

### ORDINANZA

ATTO N. ORM 994 DEL 03/11/2023

**OGGETTO: VIA SAN CARLO DI CESE  
TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA VIARIA  
MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI PER  
ESIGENZE DI CARATTERE EMERGENZIALE**

### IL DIRIGENTE

#### Preso atto

della nota di pronto intervento effettuato il giorno 13/06/2023, PG/2023/279036 del 20/06/2023, con la quale la Struttura Protezione Civile – Incolumità Pubblica comunica le motivate misure di regolazione della circolazione veicolare e pedonale, concordate con personale appartenente alla Polizia Locale e Vigili del Fuoco, adottate a seguito di riconosciuta pericolosità per un dissesto situato immediatamente a monte del civico 26 di Via San Carlo di Cese, causato da sfornellamento interessante la carreggiata e crollo della spalla della tombinatura;

#### Atteso

- il disposto della lett. a), comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. 285/92 con il quale è data facoltà ai comuni con ordinanza del Sindaco, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, di adottare provvedimenti tesi a sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse conformemente alle previsioni dell'art. 6, commi 1, 2, 4 del medesimo testo normativo;

- quanto enunciato dal comma 1, lett. b) dell'art. 7 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. in ordine alla possibilità concessa ai comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;



## **Considerata**

l'esigenza, sia nelle strade interessate che in quelle a corona, di adottare in occasione di eventi causati da fenomeni metereologici, geologici, calamitosi misure di regolazione tese a mitigare le criticità derivanti da detti accadimenti;

## **Valutato**

che personale di Pubblica Incolumità – Protezione Civile interviene ed esegue valutazioni ed azioni a tutela della pubblica incolumità e, in sinergia con il personale della Polizia Locale, dispone azioni a tutela del pubblico transito;

## **Tenuto conto**

che tali misure di regolazione della circolazione e della sosta vengono immediatamente attuate e predisposte con idonea segnaletica stradale secondo le indicazioni fornite da un organo di polizia stradale;

## **Preso atto**

che il comma 7 dell'art. 30 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. prevede le modalità operative da adottarsi per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza quali quelli legati alle conseguenze di eventi emergenziali;

## **Acclarato**

che al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada, affinché l'assetto viabilistico sia ricondotto alle condizioni originarie;

## **Vista**

la nota, Prot. n.506052 del 27/10/2023, con la quale la Struttura Protezione Civile – Incolumità Pubblica comunica le modifiche alle misure di regolazione della circolazione veicolare precedentemente adottate in occasione dell'evento, per far fronte alle esigenze di traffico sollevate dai gestori del servizio di trasporto pubblico;

## **Visti inoltre**

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante



*"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";*

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *"i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";*

## **ORDINA**

per le motivazioni sopra esposte, con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze sono adottati gli obblighi, i divieti e le limitazioni impartite dal funzionario responsabile ed attuate dal personale di polizia stradale con la prescritta segnaletica così come indicato nella comunicazione che è parte integrante del presente provvedimento.

**Via San Carlo di Cese** in prossimità del civ. 26, a monte del palo della pubblica illuminazione con codice T37:

- divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3.5 t.
- divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2.5 mt.
- senso unico alternato

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

## **MANDA**

- alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza;
- ad Aster Logistica si demanda il mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale fino alla messa in sicurezza dell'area

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
Varno Maccari

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

